



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2975 del 2020, proposto da Mariangela Volpe, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Valerio Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

AVVERSO

il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale “sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (Spagna)” per l'insegnamento nella scuola secondaria nelle classi di concorso: A-01 (Arte e immagine), A-09 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), A-16 (Disegno artistico e modellazione odontotecnica), A- 17 (Disegno e storia dell'arte), reiterata con successiva diffida del 17.04.2020, fin qui rimasta priva di riscontro, per il

contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, co. 3, Cod. proc. amm. della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua alcun margine di esercizio della discrezionalità amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Silvia Piemonte nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 24 aprile 2020 n. 27, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha avviato in data 20 dicembre 2017 il procedimento per il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 206/2007 del titolo “Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Especialidad en Artes plásticas e Visuales” conseguito presso l'università “Antonio De Nebrija” di Madrid.

Successivamente ha trasmesso integrazioni documentali in data 6 luglio 2018 e 30 gennaio 2019.

Stante il silenzio del MIUR sull'istanza de qua, la ricorrente ha proposto il presente gravame per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MIUR con ricorso notificato il 27 aprile 2020.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato

dall'amministrazione, posto che la normativa in materia (art. 16, comma 6 del D. Lgs. n. 206/2007) stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di tre mesi o al massimo quattro in caso di integrazione istruttoria; termine in tal caso decorrente dal 30 gennaio 2019 e abbondantemente scaduto.

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l'ordine all'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso, disponendo che la stessa provveda nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione si nomina quale Commissario ad acta il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulle menzionate istanze nell'ulteriore termine di trenta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.

Nomina quale Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.

Condanna il MIUR al pagamento, delle spese di giudizio che liquida in euro 500 (cinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO